

COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE IN AREE PRIVATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Premessa:

Nell'ultimo ventennio il territorio nazionale è stato interessato da episodi rilevanti di malattie trasmesse da vettori, tra cui: epidemie di Chikungunya nel 2007 e 2017, un focolaio autoctono di Dengue in Veneto nel 2020 e numerosi casi di West Nile Virus nella Regione Veneto nel 2018 e 2022. Inoltre, è stato evidenziato un aumento costante nel tempo, in Italia e in tutta Europa, di arbovirosi di importazione che possono generare focolai autoctoni di malattia, con il rischio di diffusione endemica.

Tali eventi costituiscono una minaccia concreta per la salute pubblica e l'efficacia degli **interventi larvicidi**, coordinati e continuativi con il coinvolgimento attivo sia del settore pubblico e sia dei cittadini, e della rimozione dei focolai è scientificamente riconosciuta come superiore all'impiego di interventi adulticidi, il cui uso è riservato a situazioni eccezionali.

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. Veneto n. 421/2025.

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento stabilisce le misure di prevenzione, controllo e contenimento della diffusione delle zanzare, in particolare la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*) al fine di:

- Contrastare il rischio sanitario derivante dalla trasmissione di malattie infettive vettoriali;
- Promuovere il coordinamento e le responsabilità tra soggetti pubblici e privati nella tutela della salute collettiva;
- Ridurre la proliferazione degli insetti;
- Dare attuazione alla normativa vigente in materia ambientale, igienico-sanitaria e biocida.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento stabilisce le misure di prevenzione, controllo e contenimento della diffusione delle zanzare, in particolare la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*) al fine di:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 – Regolamento sui presidi medico-chirurgici;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali, art. 50;
- Regolamento (UE) n. 528/2012 – Biocidi;
- D.Lgs. 2 dicembre 2021, n. 179 – Disciplina sanzionatoria per l'uso dei biocidi;

- Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP);
- Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025;
- Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 324/2006, n. 174/2019, n. 207/2020, n.12/2021, n. 100/2022, n. 346/2024 e n. 421/2025).

Art. 3 – Periodo di vigenza

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono in vigore dal **1° aprile al 31 ottobre** di ogni anno, con possibilità di anticipo o proroga da parte del Comune in base a condizioni climatiche eccezionali o disposizioni e/o emergenze sanitarie.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale comprese le aree pubbliche e private e si rivolge in particolare a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto (giardini, cortili, orti, terrazze, cantieri, vivai, serre, aziende agricole ecc.) ove possa crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza.

Art. 5 – Misure di prevenzione obbligatorie

I soggetti menzionati all'art. 4 sono tenuti a ad attuare le seguenti misure preventive:

- Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana e qualsiasi altro tipo d'acqua stagnante;
- Procedere, da parte dei proprietari o di coloro che hanno l'uso effettivo, allo svuotamento regolare dell'acqua dei suddetti contenitori, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini, e alla loro sistemazione in modo da evitare cumuli idrici; diversamente, procedere alla loro chiusura ermetica o mediante zanzariera;
- Trattare l'acqua presente nei tombini, griglie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e fontane con prodotti larvicidi autorizzati con periodicità congrua alla tipologia del prodotto usato seguendo le indicazioni d'etichetta e ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
- Trattare anche i tombini che non sono all'aperto ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza; in alternativa procedere alla chiusura degli stessi con rete zanzariera opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- Teneri sgombri cortili ed aree scoperte da erbacce e rifiuti di qualsiasi genere che possano generare ristagni d'acqua di qualsiasi provenienza;
- Svuotare fontane e piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

- Impedire che si formino raccolte e ristagni d'acqua in aree di scavo, pneumatici, bidoni ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente oppure svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni in caso di pioggia;
- Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con apposito prodotto larvicida e i sottovasi e vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- I conduttori di serre, vivai ed esercizi commerciali di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta larvicida correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare.

Art. 6 – Trattamenti adulticidi

I trattamenti adulticidi non sono programmabili e sono consentiti solo in via straordinaria ed in circostanze specifiche e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale.

Tali trattamenti possono essere effettuati in presenza di un'infestazione conclamata, in base ai criteri e alle soglie indicati nella D.G.R.V. n. 421/2025 previa autorizzazione e/o collaborazione con le autorità sanitarie.

Inoltre, l'esecuzione degli interventi adulticidi deve essere affidata ed effettuata ad operatori professionali in possesso dei requisiti di cui alla Legge 82/1994 e del D.M. 274/1997.

Per l'impiego di impianti automatici di nebulizzazione in area privata:

- E' richiesta una comunicazione preventiva con compilazione e invio delle appendici B e C dell'allegato B della D.G.R.V. 421/2025 dando massima informazione alla popolazione interessata e agli uffici comunali di competenza, con almeno 48 ore di anticipo, appendendo gli avvisi alle zone limitrofe nel raggio di 300 metri e inviando la comunicazione all'indirizzo comunale: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it.
- Devono essere utilizzati prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici.

Rispetto di specifiche condizioni:

- Effettuare i trattamenti nell'arco temporale definito dal crepuscolo alle prime luci dell'alba;
- Allontanare persone e animali evitando che vengano a contatto con i prodotti utilizzati;
- Accertarsi l'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- Non direzionare il trattamento verso alberi da frutta, vegetazione fiorita nonché sulle piante che producono melata;
- Qualora vi sia la presenza di apiari entro una fascia di 300 metri dalla zona d'intervento, l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo (almeno 48 ore prima dell'intervento);
- Coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti in giardino;

- Non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con idonei teli impermeabili;
- Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento;
- Eseguire gli interventi con vento di massima velocità 5 Km/h;
- In caso di probabilità di precipitazioni superiore al 60% nelle successive 24h, l'intervento dovrà essere rimandato;
- Non utilizzare formulati che presentino in etichetta i seguenti pittogrammi: GHS05 – GHS06 – GHS08;
- In caso di presenza di corpi idrici nel raggio di 30 metri nell'area da trattare, eseguire il trattamento solo dopo aver intrapreso azioni che ne evitino la contaminazione.

Art. 8 – Interventi straordinari

In caso di accertata presenza di focolai di culicidi o di segnalazioni sanitarie da parte dell'Ulss o dell'Autorità Sanitaria Regionale, il Comune potrà ordinare:

- Interventi straordinari di disinfestazione;
- Trattamenti adulticidi e larvicidi nelle aree private, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Sanzioni

La responsabilità per le inadempienze al presente Regolamento è attribuita ai proprietari o ai conduttori delle aree che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti di modalità di esecuzione dei trattamenti.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento dei danni e le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dalla data di approvazione del Consiglio Comunale. Potrà essere oggetto di successive integrazioni e aggiornamenti per recepire nuove normative nazionali e/o regionali. Il Comune si impegna a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza, riconoscendo che la piena efficacia dell'intervento pubblico è subordinata alla responsabilizzazione dei cittadini.